Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 199 del 25 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1993.

Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1993.

Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1993.

Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli Enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Marche il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2015 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Marche con la quale si richiede sia di modificare il confine della «zona 1» del parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano, Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato», sia di confermare esplicitamente la suddivisione del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini in due zone così come indicato nel decreto ministeriale sopracitato;

Visto l'ordine del giorno del 29 giugno 1991, approvato dal consiglio comunale di S. Ginesio, con il quale si richiede la modifica della perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini in località Pian di Pieca;

Ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione del Parco parte del territorio di S. Ginesio, in considerazione di quanto rappresentato dal comune stesso;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Sarnano dal 29 aprile 1993, n. 289, del 19 luglio 1993, n. 487 e del 22 luglio 1993, n. 502, con le quali si esprime contrarietà alla proposta di modifica del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini inviata dal Ministero dell'ambiente e la determinazione a rassegnare le dimissioni dell'intero consiglio comunale qualora i confine del Parco venissero ampliati rispetto a quelli previsti con il decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

Ritenuto di poter escludere dalla perimetrazione del Parco l'intero territorio del comune di Sarnano attesa la limitata estensione della porzione del territorio comunale già inclusa nel perimetro provvisorio del Parco, le caratteristiche naturalistiche di detta porzione di territorio e l'insistenza sulla stessa di normative regionali di salvaguardia naturalistico-ambientali;

Considerata inoltre la possibilità di procedere all'ampliamento del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini secondo le modalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato di poter accogliere la richiesta di modificare il confine della zona «zona 1» del parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano e Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita all'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, con il quale è stato inserito nel predetto parco una porzione del territorio del comune di Arquata del Tronto, già inserita nel perimetro provvisorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 26 marzo 1993, prot. n. 732.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Umbria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2325 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Umbria in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini e parere positivo in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco, condizionato all'inserimento di una disposizione che recepisca, fino all'approvazione del piano del Parco e del relativo regolamento, la normativa provvisoria di salvaguardia di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica dello schema di decreto istitutivo dell'Ente parco;

Ritenuto di dover confermare per le restanti aree la proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini di cui alla nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Visso (Macerata).

3. All'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Marche, la regione Umbria e la sede dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1 : 100.000.

6. Il territorio del Parco è suddiviso in due ambiti, così come da zonizzazione riportata nella citata cartografia allegata, prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990, che rimarrà in vigore fino all'approvazione del piano del Parco.

7. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ai fini dell'applicazione della legge n. 431/85 si conferma che il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è sottopposto alle norme di salvaguardia ed alle procedure autorizzative previste nel piano paesistico ambientale regionale delle Marche e nel piano urbanistico territoriale della regione Umbria.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

Art. .3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti e specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPINI, *Ministro dell'ambiente*

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
PERIMETRAZIONE PROVVISORIA E ZONAZIONE

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Assisi **123**	**Macerata** **124**	**Fermo** **125**
Foligno **131**	**Norcia** **132**	**Ascoli Piceno** **133**
Terni **138**	**L'Aquila** **139**	**Teramo** **140**

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLI I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

In questa edizione i confini delle circoscrizioni amministrative sono indicati secondo la situazione al 1° Gennaio 1975

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 agosto 1993.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *a)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992 con il quale è stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Vista la propria ordinananza in data 22 aprile 1993 pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1993 riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Sentiti la regione Campania e gli enti locali interessati in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/91 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione Salerno, con ordinanza del 24 febbraio 1993, ha ritenuto necessaria l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di una nuova perimetrazione provvisoria;

Ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente ottemperare alla citata ordinanza del tribunale amministrativo regionale procedendo all'individuazione di una nuova perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Considerato che, nell'ambito della consultazione degli enti locali interessati è stato istituito anche un tavolo tecnico comprendente rappresentanti della regione Campania, della provincia di Salerno, delle comunità montane, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente;

Visti gli elaborati tecnici prodotti dal suddetto tavolo tecnico;

Visti, inoltre, gli elaborati, le osservazioni ed i contributi formulati dalla comunità del Parco del Cilento, da singoli comuni e dalle comunità montane interessate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere anche alla emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali,

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano così come delimitata nel presente decreto è suddivisa, così come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 4.

Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, così come delimitato nel presente decreto, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera *c)* dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, e le modifiche di quelli esistenti.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ricadente in zona 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani di assetto territoriale della regione Campania e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente:

gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, «C», «D» e «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 7 e dalla lettera *e)*, comma 1 dell'art. 8.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpoderale; nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplovisi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà a ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in zona 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, la richiesta di autorizzazione si intende concessa.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto resta in vigore sino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del Parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro: SPINI

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
PERIMETRAZIONE PROVVISORIA E ZONAZIONE

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1: 50.000

486 Foce del Sele	487 Rocca-daspide	488 Polla	489 Marsico Nuovo
502 Agropoli	503 Vallo della Lucania	504 Sala Consilina	505 Moliterno
	519 Capo Palinuro	520 Sapri	521 Lauria

NUMERO TITOLO	= Foglio I.G.M. scala 1:50.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLE 1: 25.000

= Tavole I.G.M. scala 1:25.000 (quadrante)

= Tavola interessata dalla perimetrazione

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

= Zona 1

2 = Zona 2

CARTA D'ITALIA - SCALA 1.50000
POLLA
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

FOGLIO N° 468-POLLA

QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS BOAGA

DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

ABBREVIAZIONI

QUADRI D'UNIONE

FOGLIO N° 468-POLLA

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
AGRÒPOLI
VE
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000 (1cm = 500m)

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
SALA CONSILIN
1
2
1
1
1
2
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

A

FOGLIO N.° 504 - SALA CONSILINA
QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS - BOAGA
DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA
NK 33
ABBREVIAZIONI
QUADRI D'UNIONE
FOGLIO N.° 504 - SALA CONSILINA

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
FOGLIO N°505 - MOLITERNO
MOLITERNO
Montesano
Tramutola
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000 (1cm = 500m)

FOGLIO N°519 CAPO PALINURO

QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS-BOAGA

DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

ABBREVIAZIONI

QUADRI D'UNIONE

FOGLIO N°519 CAPO PALINURO

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
SAPRI
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000 (1 cm = 500 m)

Torraca
Golfo di Sapri
S. Marco Fortino
NK-33
33T
ABBREVIAZIONI
QUADRETTATURA CHILOMETRICA U.T.M.

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
LAURÌA
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

93A4635

DECRETO 6 agosto 1993.

Modificazioni alle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1991, recante l'istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1993, recante la sospensione delle disposizioni relative alle attività di pesca professionale nella zona *C* di riserva parziale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1991 di istituzione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1993, recante la proroga della sospensione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 sopra citato;

Considerato che non si è ancora pervenuti alla costituzione della commissione di riserva prevista nel citato decreto del 27 dicembre 1991 istitutivo della riserva marina delle Isole Egadi;

Considerato inoltre che, alla data attuale, non è stato pertanto ancora possibile provvedere alla formulazione ed all'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 8 del predetto decreto istitutivo del 27 dicembre 1991 e che, quindi, non è possibile dare piena attuazione alle previsioni dello stesso decreto istitutivo, in particolare per quanto riguarda le concessioni delle autorizzazioni per i diversi tipi di attività consentite;

Considerato che la commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha svolto una indagine conoscitiva relativa alla situazione della riserva marina Isole Egadi, a conclusione della quale ha approvato una proposta relativa all'istituzione di un parco terrestre e marino ed all'adozione da parte del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'istituzione del suddetto parco, di una specifica normativa di tutela;

Visto il parere espresso dalla consulta tecnica per le aree naturali protette nella seduta del 24 giugno 1993, relativo alle modifiche da apportare alle misure di salvaguardia della riserva marina Isole Egadi;

Vista la nota in data 30 giugno 1993, n. 1013/15, del presidente della commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, relativa alla definizione della zonizzazione interna della riserva marina;

Vista altresì la nota in data 26 ottobre 1992, n. 9264289, del Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale per la difesa del mare, con cui è stato chiesto di effettuare degli adeguamenti alla perimetrazione della riserva in quanto è stata ravvisata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla perimetrazione della zona *B*, situata nell'isola di Marettimo per consentire di migliorare tecnicamente le modalità di posizionamento, ancoraggio e tenuta dei segnalamenti marittimi necessari;

Viste le risultanze dell'incontro in data 21 luglio 1993 tra i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile ed inerente le proposte di modifica della zonazione della riserva;

Visto il parere in data 22 luglio 1993 dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, riguardante le modifiche della proposta di zonazione della riserva medesima;

Vista la nota in data 22 luglio 1993, n. 905, della Federazione nazionale delle imprese di pesca;

Ritenuto di accogliere le richieste contenute nella predetta nota e relative al regime delle autorizzazioni;

Ritenuto peraltro di non poter per il momento accogliere la proposta di consentire la pesca a strascico nella zona *C* di riserva parziale, sia pure in periodi limitati;

Ritenuto necessario, sulla base degli atti e della documentazione sopra richiamata, procedere, nelle more dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva, ad una modifica delle misure di tutela della riserva naturale marina Isole Egadi;

Decreta:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del regolamento di gestione della riserva naturale marina denominata Isole Egadi, di cui all'art 8 del decreto 27 dicembre 1991, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto istitutivo medesimo sono sospese e sostituite con le disposizioni di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

All'interno dell'area della riserva naturale marina Isole Egadi sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

Zona A di riserva integrale che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca ed il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

E') latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°01'42" Est;

V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;

Z) latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

T') latitudine 38°00'08" Nord; longitudine 012°24'10" Est;

A") latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

B") latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

Z') latitudine 37°58'34" Nord; longitudine 012°24'10" Est.

In tali zone sono vietati:

a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dalla capitaneria di porto di Trapani o dal Ministero dell'ambiente, per finalità di ricerca scientifica o per attività cine-fotografiche;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali o vegetali e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide e che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area;

h) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;

i) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea e di superficie.

In tali zone sono consentite:

a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, per motivi di servizio e di studio;

b) la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti ai cittadini residenti nel comune di Favignana per lo svolgimento di attività di visite guidate in superficie o subacquee, in gruppi non superiori alle 30 persone, per le quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;

c) la balneazione.

Nella zona *A* dell'isola di Marettimo sono consentite la navigazione e la sosta senza ancoraggio di natanti appartenenti a cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana, frazione di Marettimo, per i quali i comuni di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza.

Zona B di riserva generale, che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare prospiciente la costa tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca e la Punta Troia, delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

E') latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°01'42" Est;

V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;

U) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°01'00" Est;

T) latitudine 38°00'48" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

S) latitudine 38°00'54" Nord; longitudine 012°02'12" Est;

R) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine 012°04'12" Est;

Q) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°04'12" Est;

P) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°03'48" Est;

nonché, nella stessa isola di Marettimo, il tratto di mare prospiciente la costa tra la Punta Bassana, il faro a sud di Punta Libeccio e delimitato dalla linea di costa e dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

D') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°05'30" Est;

C') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°05'48" Est;

B') latitudine 37°56'24" Nord; longitudine 012°05'48" Est;

A') latitudine 37°56'00" Nord; longitudine 012°02'54" Est;

Z) latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Levanzo il tratto di mare prospiciente la costa tra Capo Grosso e lo Scoglio Faraglione delimitato dalla congiungente punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

N') latitudine 38°01'07" Nord; longitudine 012°20'09" Est;

O') latitudine 38°01'28" Nord; longitudine 012°20'09" Est;

P') latitudine 38°00'42" Nord; longitudine 012°18'56" Est;

Q') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°18'32" Est;

R') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°19'56" Est;

S') latitudine 37°59'05" Nord; longitudine 012°19'56" Est;

nell'isola di Favignana il tratto di mare prospiciente la Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

G') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'04" Est;

H') latitudine 37°57'08" Nord; longitudine 012°17'36" Est;

I') latitudine 37°58'04" Nord; longitudine 012°18'45" Est;

L') latitudine 37°57'01" Nord; longitudine 012°19'31" Est;

M') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'56" Est;

nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a nord, est e sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa ad ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa a delimitare il confine con la zona *A* di riserva integrale di Maraone; tale area è delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia al presente decreto sotto il numero 2:

A") latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

B") latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

V') latitudine 37°58'44" Nord; longitudine 012°26'23" Est;

U') latitudine 37°59'40" Nord; longitudine 012°26'23" Est.

In tali zone sono vietate:

a) la pesca esercitata con reti da traino;

b) la pesca subacquea;

c) la navigazione e la sosta entro i 500 metri dalla costa di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto di seguito specificato;

d) la detenzione di attrezzature per la pesca subacquea.

In tali zone sono consentite:

a) la navigazione e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo oltre i 500 metri dalla costa;

b) la navigazione e la sosta di navi e natanti entro i 500 metri dalla costa, debitamente autorizzati dalla capitaneria di porto di Trapani, o dal Ministero dell'ambiente, per motivi di servizio e di studio;

c) la navigazione e la sosta, entro i 500 metri dalla costa, di natanti appartenenti ai cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana per i quali il comune di Favignana rilascia le relative autorizzazioni che devono essere esibite a richiesta agli organi di sorveglianza;

d) le attività di pesca sportiva di superficie e di pesca professionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca marittima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;

e) la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori.

Zona C di riserva parziale, che comprende:

attorno all'isola di Marettimo il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone *A* e *B* già precedentemente individuate:

C") latitudine 38°02'00" Nord; longitudine 012°12'12" Est;

D") latitudine 37°57'12" Nord; longitudine 012°08'24" Est;

E") latitudine 37°54'42" Nord; longitudine 012°02'00" Est;

attorno alle isole di Favignana, Levanzo, Maraone e Formica, il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3, entro cui sono comprese le zone *A* e *B* già precedentemente individuate:

F") latitudine 37°52'06" Nord; longitudine 012°15'12" Est;

G") latitudine 38°00'12" Nord; longitudine 012°15'12" Est;

H") latitudine 38°01'36" Nord; longitudine 012°18'42" Est.

In tali zone sono consentite:

a) la pesca sportiva di superficie nonché la pesca professionale ad esclusione di quella esercitata con reti da traino, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Favignana per la pesca sportiva e dalla capitaneria di porto di Trapani per la pesca professionale;

b) la balneazione e le immersioni con apparecchi autorespiratori.

Zona D di protezione:

comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato dall'art. 2 del decreto 27 dicembre 1991, citato in premessa.

In tale zona sono consentite:

a) la pesca professionale, ivi compresa, quella esercitata con reti da traino, fatte salve le limitazioni stabilite dalle autorità competenti in relazione alla necessità di effettuare il fermo biologico;

b) la pesca sportiva;

c) la balneazione e le immersioni con o senza apparecchi autorespiratori.

Art. 3.

Le autorizzazioni per le attività di pesca professionale nelle zone *B* di riserva generale e *C* di riserva parziale, di cui al precedente art. 2, sono di norma rilasciate, entro venti giorni dalla richiesta, agli operatori già in possesso di licenza di pesca, con priorità agli iscritti al compartimento marittimo di Trapani e, quindi, ove ciò sia compatibile con la necessità di conservazione e razionale gestione delle risorse biologiche, anche a quelli iscritti in altri compartimenti marittimi.

Art. 4.

Entro il 31 ottobre 1993 il Ministero della marina mercantile predisporrà uno specifico studio sul regime di pesca professionale nell'ambito della zona *C* di riserva parziale, finalizzato a verificare eventuali necessità di modifiche alla disciplina di cui al presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro della marina mercantile
COSTA

ALLEGATO 2

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.200